



CAMERA DI COMMERCIO
CREMONA - MANTOVA - PAVIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
NELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SANZIONI DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
CREMONA-MANTOVA-PAVIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 28 del 10 novembre 2025



Sommario

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 - Verbali di accertamento (definizione).....	3
Art. 3 – Istruttoria dell’Ufficio Sanzioni.....	3
Art. 4 – Emissione dell’Ordinanza	4
Art. 5 – Sequestro e confisca	5
Art. 6 - Notifiche delle ordinanze ingiunzioni	5
Art. 7 - Responsabili delle violazioni e applicazioni pratiche	6
Art. 8 - Scritti difensivi e audizione personale.....	7
Art. 9 – Pagamento liberatorio.....	8
Art. 10 – Spese di procedimento	8
Art. 11 – Ordinanza-Ingiunzione – Importi delle sanzioni	8
Art. 12 - Rateizzazione dell’importo.....	10
Art. 13 - Procedura di esecuzione forzata - Iscrizione a ruolo	10
Art. 14 – Ordinanza di archiviazione	11
Art. 15 - Disposizioni finali	12



Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento - nel quadro della Legge 24 novembre 1981 n. 689, delle diverse normative di settore e dei principi legalità, imparzialità, di buon andamento, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa - disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia (di seguito in breve Camera di Commercio).

Art. 2 - Verbali di accertamento (definizione)

1. Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'Organo accertatore, interno o esterno, rilevando la responsabilità di un soggetto per una violazione, ne comunica gli estremi al trasgressore.

Art. 3 – Istruttoria dell’Ufficio Sanzioni

1. L’Ufficio Sanzioni è l’ufficio competente a ricevere e trattare i verbali di accertamento di illecito amministrativo, nonché quelli di sequestro amministrativo, emessi dagli organi accertatori interni alla Camera (Registro Imprese o Ufficio Metrico) o esterni alla Camera (ad esempio, Carabinieri, N.A.S., Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Dogane) competenti ai relativi atti di accertamento ai sensi della normativa vigente.
2. L’Ufficio Sanzioni, pertanto, riceve dall’Organo Accertatore, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/81, il rapporto relativo ai verbali di accertamento di cui non risulta effettuato il pagamento della relativa sanzione, in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido, allegando prova della notifica dei verbali effettuata nei termini di legge.
3. Nell’ambito della sua attività istruttoria l’Ufficio Sanzioni:
 - verifica la data di accertamento dell’illecito amministrativo;
 - verifica la data di notifica del verbale di accertata violazione;
 - identifica, tramite la visura camerale, il responsabile della violazione, l’obbligato principale e l’obbligato in solido, rispetto a quest’ultimo verificando lo status attuale;
 - verifica l’eventuale reiterazione della violazione;
 - se del caso, chiede all’Organo accertatore di produrre gli elementi di prova disponibili



- (ad esempio rilievi fotografici);
- verifica la presentazione di eventuale memoria difensiva entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertata violazione;
 - svolge l'eventuale audizione richiesta dalla Parte;
 - chiede eventuali controdeduzioni all'Organo accertatore.
4. Svolta l'istruttoria, l'Ufficio Sanzioni la rimette al Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore (d'ora in poi "Dirigente") per l'emissione del relativo provvedimento.

Art. 4 – Emissione dell'Ordinanza

1. Valutata l'istruttoria, ai sensi della Legge n. 689/81 nonché delle normative di settore, il Dirigente emette:
 - **Ordinanza di conferma o meno del sequestro**, precedentemente all'ordinanza-ingiunzione o di confisca, qualora a seguito di opposizione dell'interessato decisa nei termini, si ritenga la violazione sussistente o meno;
 - **Ordinanza-ingiunzione**, qualora ritenga fondato l'accertamento, determinando l'ammontare della sanzione e ingiungendone il pagamento, insieme alle spese, al trasgressore e all'obbligato in solido, ai sensi dell'art 11 della Legge n. 689/81;
 - **Ordinanza di confisca**, in presenza di sequestro, ove i beni non siano stati regolarizzati o nei casi di confisca obbligatoria.
 - **Ordinanza di vendita e, in subordine, di distruzione e devoluzione della merce oggetto di sequestro**, quando la confisca è divenuta inoppugnabile;
 - **Ordinanza di archiviazione degli atti**, ove non ritenga fondato l'accertamento e negli altri casi di cui all'art. 14 del presente regolamento, comunicata all'organo accertatore esterno che ha redatto il rapporto e all'interessato nel caso in cui sia emessa in accoglimento delle difese.
 - **Ordinanza di dissequestro/restituzione della merce:**
 - ✓ *congiuntamente all'ordinanza di archiviazione*, ove si ritenga la violazione non sussistente;
 - ✓ previa regolarizzazione della merce stessa in caso di accoglimento della relativa



istanza della parte in tal senso, definendo i termini e le modalità della regolarizzazione stessa (ad esempio con il coinvolgimento dell'organo accertatore).

Art. 5 – Sequestro e confisca

1. La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature che sono servite a commettere la violazione o ne sono il prodotto. I beni sequestrati non possono essere utilizzati, perché sono a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli apposti è illecito perseguitabile penalmente.
2. Il trasgressore ha facoltà di presentare opposizione al sequestro in qualunque momento con le stesse modalità indicate per le memorie difensive.

Se la Camera accoglie l'opposizione dispone il dissequestro dei beni interessati; in caso contrario respinge l'istanza con provvedimento motivato.

3. Nei casi in cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di determinati beni costituiscano violazione amministrativa (art. 20 della L. 689/1981), la Camera provvede comunque alla confisca dei medesimi beni, anche se è stato fatto luogo al pagamento in misura ridotta.
4. Con la confisca si dispone l'alienazione o la distruzione dei beni confiscati in capo all'Organo accertatore.

Art. 6 - Notifiche delle ordinanze ingiunzioni

1. La notifica dell'ordinanza-ingiunzione, corredata del modello F23 o dell'avviso di pagamento, viene svolta a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo presente nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (INI-PEC), nei seguenti casi:
 - imprese individuali;
 - obbligato in solido (società);
 - legale rappresentante/amministratore unico quando abbia eletto domicilio presso la sede legale della società. Qualora il legale rappresentante/amministratore unico non abbia eletto domicilio presso la società, la notifica viene svolta a mezzo PEC solo nel caso in cui tale soggetto ne abbia una propria risultante da INI-PEC o da INAD. In



caso contrario, la notifica avviene presso la residenza dello stesso con le procedure previste per la notifica degli atti cartacei.

2. La notifica tramite atti cartacei va sempre esperita quando la notifica tramite PEC non si sia perfezionata.
5. Qualora la notifica con atti cartacei si sia rivelata infruttuosa, si procede ai sensi degli articoli 139, 140, 141, 143 e 145 c.p.c.
6. In caso di imprese che, al momento dell'emissione dell'ordinanza, risultino cancellate dal Registro delle Imprese o dal R.E.A., la notifica è effettuata solo al titolare o al legale rappresentante/amministratore dell'impresa cancellata, unici obbligati. La notificazione viene svolta, nei confronti di tali soggetti, tramite atti cartacei, al loro indirizzo di residenza o tramite PEC al domicilio digitale dichiarato su INI-PEC o INAD.
7. La notifica dell'ordinanza all'impresa in liquidazione giudiziale si effettua all'indirizzo PEC del curatore fallimentare.

Art. 7 - Responsabili delle violazioni e applicazioni pratiche

1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione (obbligato principale - art. 3 L.689/1981).
2. Nel caso di concorso di più persone nella commissione della violazione, ciascuna di esse soggiace alla relativa sanzione (art. 5 L. 689/1981), ossia ogni persona è tenuta a rispondere della propria omissione, non in alternativa, ma ciascuna per l'intero.
3. In caso di violazioni di disposizioni in materia di Registro delle Imprese e R.E.A., i responsabili sono i soggetti in carica al momento della violazione stessa, in quanto obbligati principali, e precisamente:
 - a) per le imprese individuali, il titolare;
 - b) per le Società, tutti gli amministratori
 - c) per i Consorzi, tutti gli amministratori; in caso di deposito della situazione patrimoniale coloro che hanno la direzione del consorzio
 - d) in caso di nomina di amministratori di Società di capitali, ciascun amministratore per la propria nomina;
 - e) in caso di cessazione di amministratori di Società di capitali, i Sindaci effettivi;



- f) per le imprese con sede all'estero e stabile organizzazione in Italia, il legale rappresentante/preposto alla sede italiana;
 - g) gli altri soggetti (quali, ad esempio, il notaio o altro professionista incaricato) su cui incombono determinati obblighi di legge, ad esempio ai sensi dell'art. 2194 C.C.
4. Nelle ipotesi descritte dall'art. 6 della L. 689/1981 (Solidarietà), il pagamento della sanzione ad opera dell'obbligato in solido ha effetti liberatori nei confronti dell'obbligato principale.
 5. Gli amministratori di Società di capitali sono personalmente tenuti a comunicare la propria nomina ai sensi delle vigenti disposizioni; pertanto, in questo caso, non sussiste rapporto di solidarietà con la Società.

Art. 8 - Scritti difensivi e audizione personale

1. Ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81, entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione o notifica del verbale, il soggetto che è stato individuato come trasgressore, può presentare alla Camera una memoria o uno scritto difensivo - che può contenere anche una richiesta di audizione personale - redatto in carta semplice e sottoscritto digitalmente o in via cartacea, allegando copia di un documento di identità. Nel caso in cui gli scritti difensivi vengano presentati da un professionista incaricato dall'interessato ad assisterlo, deve essere prodotta la relativa delega.
2. L'esame degli scritti avviene solo dopo avere ricevuto il rapporto di mancato pagamento del verbale da parte dell'Accertatore e, quindi, solamente dopo la scadenza del termine per il pagamento. In nessun caso, pertanto, l'esame degli scritti difensivi potrà avvenire prima della scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta.
3. In caso di società o ente collettivo è possibile presentare un unico scritto difensivo, in nome e per conto di tutti i sanzionati, sottoscritto dal legale rappresentante.
4. Gli scritti difensivi possono essere presentati tramite via PEC, all'indirizzo istituzionale dell'Ente cciaa@pec.cmp.camcom.it;
5. Se è stata richiesta l'audizione, l'Ufficio Sanzioni convoca l'interessato mediante comunicazione all'indirizzo PEC o, nel caso ciò non sia possibile, con raccomandata A/R. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un sintetico verbale, una copia del quale viene consegnata all'interessato.
6. Qualora l'interessato, pur avendo presentato scritti difensivi, effettui il pagamento della



sanzione in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. n. 689/1981, non si procederà all'esame degli scritti difensivi, poiché detto pagamento, avendo effetto liberatorio, conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

7. L'Ufficio Sanzioni può sempre richiedere ulteriori informazioni o controdeduzioni agli organi che hanno proceduto all'accertamento della violazione.

Art. 9 – Pagamento liberatorio

1. Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81 è possibile sanare la violazione commessa effettuando un pagamento liberatorio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, consistente nel versamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, così come indicata nel verbale di accertamento.

Art. 10 – Spese di procedimento

- 1 Oltre all'importo richiesto a titolo di sanzione, indicato nel verbale di accertamento/ordinanza ingiunzione, il trasgressore è tenuto a corrispondere le spese del procedimento (notifica e istruttoria), a titolo di recupero degli oneri complessivi sostenuti dalla Camera di Commercio per lo svolgimento dell'attività sanzionatoria.
- 2 L'ammontare di tali spese è definito con deliberazione della Giunta Camerale n. 9/2024 del 10.12.2024, pubblicata sul sito istituzionale www.cmp.camcom.it.

Art. 11 – Ordinanza-Ingiunzione – Importi delle sanzioni

1. In ossequio al principio di legalità, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della data in cui la violazione è stata commessa (art. 1 della L. 689/81).
2. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solidi con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (art. 6, comma 3, della L. 689/81).
3. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (art. 7 della L. 689/81).



4. Al fine di garantire la massima trasparenza nonché l'uniformità di trattamento del regime sanzionatorio, gli importi dell'ordinanza ingiunzione di norma applicabili sono definiti con apposito atto dirigenziale, tenendo conto dei criteri indicati dalla L. 689/81 all'art. 11 e dal presente Regolamento, in particolare:
 - a. graduazione della sanzione in base all'entità del ritardo nell'adempimento,
 - b. all'eventuale presenza di reiterazione dell'illecito,
 - c. all'assenza di attenuanti al comportamento omissivo del contribuente desumibile dai fatti o dagli scritti difensivi,
 - d. determinazione dell'importo della sanzione di norma superiore all'importo ridotto previsto dall'art. 16 della legge 689/81, salvo il caso in cui dalla documentazione esistente agli atti e/o dagli scritti difensivi presentati, risulti una o più delle seguenti circostanze, in presenza delle quali può essere applicata una sanzione pari al minimo edittale:
 - i. violazione di lieve entità, in assenza di reiterazione;
 - ii. fattispecie di difficile interpretazione normativa, dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma;
 - iii. attività del trasgressore per limitare le conseguenze dell'illecito, in assenza di reiterazione;
 - iv. condizioni del trasgressore di particolare disagio economico, puntualmente documentate.
5. In deroga ai criteri precedenti, qualora l'importo della sanzione ridotta superi la somma di € 3.000,00 il Dirigente competente può definire un diverso importo della sanzione motivandone adeguatamente le ragioni.
6. È in ogni caso fatta salva la valutazione di ogni circostanza risultante dagli scritti difensivi e/o dalla documentazione esistente agli atti, dai quali sia desumibile una minore gravità della violazione.
7. Il pagamento parziale o tardivo della sanzione in misura ridotta comporta per l'interessato la decadenza dal beneficio della riduzione; in tale ipotesi l'Ufficio determina l'importo da ingiungere con l'ordinanza decurtando, dalla sanzione dovuta, quanto già pagato dal trasgressore e maggiorando delle spese del procedimento (circolare n. 175413 del 29/04/1991-MICA).



8. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è possibile presentare il ricorso entro 30 giorni dalla notifica all'autorità giudiziaria territorialmente competente.
4. Per non incorrere nella procedura di esecuzione forzata è onere del trasgressore presentare tempestivamente copia dei pagamenti effettuati all'Ufficio Sanzioni.
5. Rimane in ogni caso ferma la possibilità del Dirigente di adottare ordinanza di archiviazione in sede di autotutela.

Art. 12 - Rateizzazione dell'importo

1. Il trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare all'Ente, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, istanza di pagamento rateale della sanzione, debitamente sottoscritta, con firma digitale, se ne è in possesso, oppure con firma autografa, allegando copia del documento di identità in corso di validità e idonea documentazione atta a comprovare tali condizioni economiche.
2. Qualora venga concessa la rateizzazione, le rate, da un minimo di 3 a un massimo di 30, saranno di norma mensili, costanti, di importo non inferiore ad € 15,00 ciascuna. La rateizzazione è soggetta al pagamento degli interessi calcolati al tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1282 comma 1 del Codice Civile, secondo un piano di ammortamento con metodo francese, in rate costanti.
3. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante un unico pagamento dell'ammontare residuo della sanzione applicata, rideterminata al netto degli interessi per rateizzazione.
4. Il mancato o ritardato pagamento di n. 3 rate, comporta la decadenza dal beneficio del termine per le rate non scadute e l'immediato pagamento dell'importo del debito residuo al netto degli interessi.

Art. 13 - Procedura di esecuzione forzata - Iscrizione a ruolo

1. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato (30 giorni dalla notifica) dell'ordinanza ingiunzione, l'Ufficio Sanzioni avvia la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo (art. 27 L. n. 689/1981). Il Concessionario procederà alla redazione e alla notifica delle cartelle esattoriali per la riscossione della sanzione non versata, aumentata delle maggiorazioni e degli interessi dovuti per legge.
2. Il pagamento della cartella deve essere effettuato, secondo le modalità indicate, entro 60



giorni dalla notifica. Può essere richiesta la rateizzazione del pagamento, presentando istanza all'Agente della riscossione, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, debitamente documentata. L'omesso pagamento comporta l'attivazione della procedura di espropriazione forzata.

3. Il trasgressore, nel caso in cui ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute, può presentare all'Ufficio Sanzioni istanza di riesame in autotutela in carta semplice. La presentazione della richiesta di riesame in autotutela non interrompe o sospende l'esecuzione, né i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.
4. La cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presentando ricorso all'Autorità competente per territorio, ex art. 22 della L. 689/1981.

Art. 14 – Ordinanza di archiviazione

1. Nel caso in cui, d'ufficio o a seguito degli scritti difensivi presentati dagli interessati, l'accertamento si ritenga infondato o emerge la carenza di responsabilità delle persone obbligate, viene emessa un'ordinanza di archiviazione. Tale ordinanza viene comunicata all'organo che ha redatto il Rapporto e all'interessato nel caso in cui sia emessa in accoglimento delle difese.
2. L'archiviazione è disposta anche nei seguenti casi:
 - a) presenza di vizi non sanabili nella procedura di accertamento, contestazione o notifica della violazione;
 - b) notifica del verbale oltre i termini di legge salvo il caso in cui sussistano particolari motivi che giustifichino il ritardo;
 - c) eseguito pagamento cosiddetto liberatorio oltre i termini, quando comunque verrebbe confermato l'importo pagato;
 - d) sopravvenuta inesigibilità della somma dovuta per la violazione per decorso del termine previsto dall'art. 28 (prescrizione) della L. 689/81, eccepita in sede di memoria difensiva. La prescrizione non è rilevabile d'ufficio.
 - e) mancata iscrizione del trasgressore all'anagrafe della popolazione residente o suo trasferimento all'estero, previa valutazione circa l'economicità e fattibilità del tentativo di notifica.



Art. 15 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento:
 - a. non si applica ai verbali emessi prima del 19/11/2024 dalle preesistenti Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia;
 - b. entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale;
 - c. viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Camera;
2. Per tutto quanto nello stesso non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
3. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.